



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
8-9 GIUGNO 2024 E DEL 23-24 GIUGNO 2024 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI FOLIGNO**

(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
8-9 GIUGNO 2024 E DEL 23-24 GIUGNO 2024 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI FOLIGNO**

(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)

Componenti del Collegio:

Referendario **Costantino Nassis** (Presidente)

Referendario **Antonino Geraci** (Componente)

Referendario **Francesca Abbati** (Componente)

Collaboratori:

Dott. Lorenzo Grassini (Segretario del Collegio)

Rag. Marta Bibi

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

INDICE

PREMESSA	3
PARTE PRIMA	5
1.1 Il quadro normativo di riferimento.....	5
1.2 L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali.....	9
PARTE SECONDA.....	13
2.1 Lista LA VOCE DI FOLIGNO.....	13
2.2 Lista PARTITO DEMOCRATICO	14
2.3 Lista FOLIGNO IN COMUNE.....	15
2.4 Lista FOLIGNO DOMANI	16
2.5 Lista MOVIMENTO 5 STELLE	17
2.6 Lista FOLIGNO 2030	18
2.7 Lista PATTO X FOLIGNO	19
2.8 Lista PER FOLIGNO ENRICO PRESILLA SINDACO	20
2.9 Lista IMPEGNO CIVILE	21
2.10 Lista ALTERNATIVA POPOLARE	22
2.11 Lista PIU' IN ALTO	23
2.12 Lista STEFANO ZUCCARINI SINDACO	24
2.13 Lista LEGA ZUCCARINI SINDACO	25
2.14 Lista FORZA ITALIA	26
2.15 Lista FRATELLI D'ITALIA	27

PREMESSA

La legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii. ha innovato il quadro normativo di riferimento nella materia dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e dei correlati obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, l'art. 13 della legge citata introduce una nuova disciplina in tema di spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, richiamando le disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e ss.mm.ii..

Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa di riferimento opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione che grava sulla formazione politica e l'obbligo di rendicontazione a carico del singolo candidato, tanto che anche i relativi controlli sono affidati a due organi distinti.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/93 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale. La verifica dei rendiconti delle spese sostenute dai singoli candidati è, invece, affidata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediatosi con deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, è stato istituito dal Presidente della Sezione con i decreti del 3 ottobre e 20 dicembre 2024.

Il presente referto, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i, e all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.i, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 08-09 giugno 2024 e 23-24 giugno 2024 (ballottaggio) del Comune di Foligno (PG).

Il referto si compone di due parti.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento e viene data indicazione dell'attività svolta dal Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Nella seconda parte vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati dalle singole liste, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE PRIMA

1.1 Il quadro normativo di riferimento. 1.2 L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Il controllo sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali è stato introdotto, come già detto in premessa, dall'art. 13 della l. n. 96/2012 e s.m.i., il quale, al comma 6, lett. c), attribuisce al Collegio di controllo istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta sulla materia con due deliberazioni, volte a:

- a) esprimere i *Primi indirizzi interpretativi, inerenti l'applicazione del [precitato] art. 13* (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013);
- b) valutare i riflessi della modifica introdotta all'art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, dall'art. 14-bis della l. n. 13/2014, poc'anzi richiamata (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014).

Con la deliberazione n. 24/2013 la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire – tra l'altro – l'ambito operativo del controllo proprio della Corte dei conti (relativo alle spese elettorali dei partiti), rispetto all'*omologo controllo dei Collegi Regionali di garanzia elettorale* (relativo alle spese elettorali dei singoli candidati), ai quali si rivolgono parte delle disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012, precisando anche le modalità di costituzione del Collegio di controllo sulle Spese Elettorali presso le Sezioni Regionali della Corte dei conti, nonché le relative competenze e tempi di attività.

Con la deliberazione n. 12/2014 la Sezione delle Autonomie ha – come anticipato – chiarito i riflessi che la modifica introdotta dal precitato art. 14-bis ha avuto sui principi affermati con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013, precisando che le competenze sanzionatorie, originariamente divise tra la Sezione del controllo (sanzioni da omessa presentazione del conto consuntivo) ed il Collegio (rimanenti sanzioni), *ex art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012*, sono state unificate tutte nel Collegio di controllo.

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Sezione delle Autonomie, pertanto, può

quindi affermarsi che le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012 applicabili all'attività dei Collegi presso la Sezione Regionali di controllo sono quelle di cui ai seguenti commi:

- 5, attinente alla *spesa della campagna elettorale di ciascun partito*;
- 6 lettera *b*, che richiama l'art. 11 della legge n. 515/1993 *Tipologia delle spese elettorali*;
- 6 lettera *c*, che richiama l'art. 12, commi da 1 a 4, della legge n. 515/1993, relativamente alla presentazione dei consuntivi, alla costituzione, alle competenze ed alla durata dell'attività del Collegio presso le Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei conti;
- 6 lettera *f*, che richiama l'art. 15 della legge n. 515/1993 *Sanzioni*, limitatamente ai soli commi 15 e 16 di tale art. 15, attinenti – rispettivamente – alla sanzione per la mancata indicazione delle *fonti del finanziamento* ed a quella per il superamento dei *limiti di spesa consentiti* (€ 1 per ogni elettore);
- 7, che prevede una specifica sanzione (dapprima di competenza della Sezione territoriale di controllo e poi del Collegio presso la Sezione medesima) *in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste*.

Riguardo alla *spesa per la campagna elettorale* l'art. 13, comma 5, della legge n.96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascun partito, movimento o lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Circa le *tipologie di spese elettorali*, il comma 6, lett. b), della legge n. 96/2012 rinvia all'applicazione dell'art. 11 della legge n. 515/1993 che, al comma 1, individua le seguenti categorie:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Ai sensi del successivo comma 2 le *spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio*

e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

In relazione ai **soggetti passivi e al termine per la presentazione del consuntivo**, la normativa prevede che i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali debbano presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 13/2014, di conversione del decreto-legge n. 149/2013, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell'interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma mette in luce, comunque, una criticità nella qualificazione dei *rappresentanti* di partiti, liste o movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine *rappresentante*, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, sono state ritenute valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista.

Il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale deve trovare riscontro nella *documentazione prodotta a prova delle [...] stesse* e alle relative fonti di finanziamento.

Relativamente alle **fonti di finanziamento**, la Sezione delle Autonomie, nella già menzionata deliberazione n. 24/2013 ha precisato che *il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di*

contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne¹ derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.

In materia di fonti di finanziamento occorre altresì richiamare l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 il quale dispone che i finanziamenti erogati da società devono essere stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Riguardo al *periodo di riferimento della campagna elettorale* entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti, non sembra individuabile una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, secondo cui *ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.*

Il Collegio ritiene pertanto che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali² ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui le stesse siano oggettivamente riferibili alla consultazione elettorale.

In merito all'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali, l'articolo 13, comma 6, lett. c, della legge n. 96/2012 rinvia all'art. 12, commi 2, 3 e 3-bis, della legge n. 515/1993. In particolare, è previsto che i controlli – che devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese - devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha

¹ In merito alle fonti di finanziamento la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

² Il Prefetto di Perugia ha provveduto alla convocazione dei comizi con Decreto del 12 aprile 2024.

chiarito che *“il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell’elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l’obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l’ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente Sezione regionale”*.

La normativa di riferimento individua, infine, le seguenti **fattispecie sanzionabili**:

- a) mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) omessa indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, come richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012);
- c) riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993, come richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012).

Per l’eventuale irrogazione delle sanzioni – di competenza del Collegio di controllo sulle spese elettorali - l’art. 15, comma 19, della richiamata legge n. 515/1993, prevede l’applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

1.2 L’attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha svolto la sua attività, tra l’altro con riferimento alle consultazioni elettorali del 8-9 giugno 2024 e del 23-24 giugno 2024 (ballottaggio) per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale nel Comune di Foligno (PG).

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediatosi con deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, è stato istituito dal Presidente della Sezione con i decreti del 3 ottobre e 20 dicembre 2024. Nella seduta del 3 ottobre 2024, il Collegio - con deliberazione n. 130/2024/CSE - ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Foligno in cui si erano tenute le elezioni amministrative 2024 (come risultante dal sito del Ministero dell’Interno), i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2024, compresi gli elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio Elettorale Circoscrizionale; data di convocazione dei comizi elettorali; elenco dei partiti,

movimenti o liste (l'esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato alle elezioni specificando, per ogni formazione politica; nominativo del delegato (o dei delegati) di lista, con relativo indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta (deliberazione).

In riscontro alla predetta richiesta, il Presidente del Consiglio comunale di Foligno, con nota assunta al protocollo di questa Sezione al n. 2874 del 15 ottobre 2024, e successivamente integrata con prot. 2914 del 16 ottobre 2024, ha comunicato i dati di seguito riportati:

- a) elettori iscritti: n. 44.510;
- b) data di convocazione dei Comizi Elettorali: 12 aprile 2024;
- c) elenco dei partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni con indicati i rispettivi delegati di lista e relativi recapiti telefonici;
- d) data di insediamento del nuovo consiglio Comunale: 12 luglio 2024 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2024).

Sulla base delle informazioni acquisite è risultato che:

- alle elezioni amministrative tenutesi l'8-9 giugno 2024 e il 23-24 giugno 2024 (turno di ballottaggio) nel Comune di Foligno hanno partecipato le seguenti quindici liste:

1. *La voce di Foligno*;
2. *Partito Democratico*;
3. *Foligno in Comune*;
4. *Foligno Domani*;
5. *Movimento 5 Stelle*;
6. *Foligno 2030*;
7. *Patto x Foligno*;
8. *Per Foligno Enrico Presilla Sindaco*;
9. *Impegno civile*;
10. *Alternativa Popolare*;
11. *Più in alto*;
12. *Stefano Zuccarini Sindaco*;
13. *Lega Zuccarini Sindaco*;

14. *Forza Italia*;

15. *Fratelli d'Italia*

- il limite massimo di spesa ammissibile ammonta ad € 44.510 per formazione politica;
- il Consiglio comunale si è insediato in data 12 luglio 2024 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dei consuntivi previsto dall'art. 1, comma 12, della legge n. 515/1993 deve individuarsi nel 26 agosto 2024;
- il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato adottato dal Prefetto di Perugia in data 12 aprile 2024, data di inizio della campagna elettorale che, nel Comune di Foligno si è protratta fino al 22 giugno 2024, in considerazione del turno di ballottaggio.

Risultano pervenuti oltre il termine del 26 agosto 2024 i consuntivi delle liste *Patto x Foligno* (20 settembre 2024) e *Alternativa Popolare* (7 gennaio 2025). Al riguardo, seguendo l'indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le pronunce sopra indicate, il Collegio ha ritenuto che la tardiva presentazione del conto consuntivo costituisca mera irregolarità che, come tale, non dia luogo a sanzioni.

Il *dies a quo* del termine ordinatorio per la conclusione dei compiti del Collegio è stato conteggiato a partire dal 26 agosto 2024 (data in cui l'ultimo dei consuntivi è pervenuto nel termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del rispettivo Consiglio comunale); l'esercizio del controllo è stato prorogato di tre mesi con la deliberazione n. 9/2025/CSE.

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame della documentazione presentata dalle quindici liste sopra indicate, considerando i seguenti profili:

- a) rispetto del limite massimo di spesa;
- b) conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- c) dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento e rispetto delle vigenti normative in materia.

Nella seconda parte della Relazione sono esposti i risultati dei controlli eseguiti sui

singoli consuntivi.

PARTE SECONDA

2.1 La voce di Foligno 2.2 Partito Democratico 2.3 Foligno in Comune 2.4. Foligno Domani 2.5 Movimento 5 Stelle 2.6 Foligno 2030 2.7 Patto x Foligno 2.8 Per Foligno Enrico Presilla Sindaco 2.9 Impegno civile 2.10 Alternativa Popolare 2.11 Più in alto 2.12 Stefano Zuccarini Sindaco 2.13 Lega Zuccarini Sindaco 2.14 Forza Italia 2.15 Fratelli d'Italia

2.1 Lista *LA VOCE DI FOLIGNO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2142 del 21 agosto 2024 e integrata, a seguito di attività istruttoria, in data 28 febbraio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *La Voce di Foligno* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.2 Lista *PARTITO DEMOCRATICO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante di lista in data 22 agosto 2024, assunto al protocollo di questa Sezione n. 2152 in pari data, e integrata a seguito di attività istruttoria rispettivamente in data 16 gennaio 2025 e 28 febbraio 2025. Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 2.505,68 euro come di seguito specificato:

- € 1.655,68 produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 610,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 240,00 personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e).

Per il finanziamento delle predette spese sono stati raccolti fondi per complessivi 3.365,00 euro, come di seguito:

- € 2.265,00 contributi offerti in occasione di cene organizzate per la promozione della lista;
- € 1.100,00 provenienti da donazioni liberali di persone fisiche e giuridiche delle quali sono state indicate le generalità.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Partito democratico* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.3 Lista *FOLIGNO IN COMUNE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2138 del 21 agosto 2024 e integrata a seguito di attività istruttoria rispettivamente in data 17 gennaio 2025 e 3 marzo 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 9.036,00 euro come di seguito specificato:

- € 4.445,93 produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 1.000,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 1.592,00 personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e);
- € 1.998,07 limite massimo del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11, comma 2).

Per il finanziamento delle predette spese sono stati raccolti fondi per complessivi 9.036,00 euro, come di seguito:

- € 3.594,89 fondi propri del movimento politico;
- € 5.441,11 provenienti da donazioni liberali, di persone fisiche e giuridiche delle quali sono state indicate le generalità, e contributi offerti in occasione di cene organizzate per la promozione della lista.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Foligno in Comune* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.4 Lista *FOLIGNO DOMANI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2164 del 23 agosto 2024 e integrata a seguito di attività istruttoria rispettivamente in data 16 gennaio 2025 e 28 febbraio 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 2.969,00 euro come di seguito specificato:

- € 1.070,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 1.790,00 personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e);
- € 190,00 limite massimo del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11, comma 2).

Per il finanziamento delle predette spese sono stati raccolti fondi per complessivi 2.969,00 euro, come di seguito:

- € 2.150,00 contributi offerti in occasione di cene organizzate per la promozione della lista;
- € 819,00 provenienti da donazioni liberali come contributo di autofinanziamento della lista di persone fisiche delle quali sono state indicate le generalità.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Foligno Domani* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.5 Lista *MOVIMENTO 5 STELLE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1984 del 5 agosto 2024 e successivamente integrata a seguito di attività istruttoria in data 27 febbraio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Movimento 5 Stelle* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.6 Lista *FOLIGNO 2030*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1998 del 7 agosto 2024 e integrato a seguito di attività istruttoria rispettivamente in data 17 gennaio 2025 e 28 febbraio 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 1.285,98 euro come di seguito specificato:

- € 1.185,98 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 100,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Foligno 2030* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.7 Lista *PATTO X FOLIGNO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante di lista il 20 settembre 2025 e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2512, integrato a seguito di attività istruttoria rispettivamente in data 17 gennaio 2025 e 7 marzo 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 2.049,01 euro come di seguito specificato:

- € 2.049,01 produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);

Per il finanziamento delle predette spese sono stati raccolti fondi per complessivi 2.700,00 euro, come di seguito:

- € 2.700,00 provenienti da donazioni liberali, di persone fisiche e giuridiche delle quali sono state indicate le generalità.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Patto x Foligno* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.8 Lista *PER FOLIGNO ENRICO PRESILLA SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2155 del 22 agosto 2024 e successivamente integrato a seguito di attività istruttoria in data 28 febbraio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Per Foligno Enrico Presilla Sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.9 Lista **IMPEGNO CIVILE**

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2181 del 26 agosto 2024 e successivamente integrato a seguito di attività istruttoria in data 26 febbraio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Impegno Civile* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.10 Lista *ALTERNATIVA POPOLARE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 35 del 7 gennaio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Alternativa Popolare* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.11 Lista *PIU' IN ALTO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista il 23 agosto 2025, assunto dalla Sezione con protocollo n. 2177 del 26 agosto 2024, integrato a seguito di attività istruttoria in data 16 gennaio 2025 e in data 28 febbraio 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 285,90 euro come di seguito:

- € 285,90 distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda (art. 11, comma 1, lett. b).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Più in Alto* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.12 Lista STEFANO ZUCCARINI SINDACO

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2133 del 20 agosto 2024, integrato a seguito di attività istruttoria in data 27 febbraio 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Stefano Zuccarini Sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.13 Lista *LEGA ZUCCARINI SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante in data 25 luglio 2024, assunto al protocollo di questa Sezione n. 1960 del 26 luglio 2024, integrato a seguito di attività istruttoria in data 17 gennaio 2025 e in data 27 febbraio 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 1.662,47 euro come di seguito:

- € 1.027,52 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).
- € 634,95 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Lega Zuccarini Sindaco* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.14 Lista FORZA ITALIA

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dall'Amministratore Nazionale del Movimento politico Forza Italia in data 31 luglio 2024, integrato a seguito di attività istruttoria in data 26 febbraio 2025.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 256,00 euro come di seguito:

- € 256,00 per stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla Legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d);

Dette spese sono state finanziate con una quota parte della libera contribuzione erogata in denaro da persone fisiche risultante dalla documentazione in atti trasmessa.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista *Forza Italia* esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.15 Lista *FRATELLI D'ITALIA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante legale di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1928 del 19 luglio 2024, integrato a seguito di attività istruttoria in data 3 marzo 2025.

Dallo stesso risulta che la lista *Fratelli d'Italia* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

